

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5898 del 15/10/2025
Oggetto	Art.208 del D. lgs.152/2006 - Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n. 41764/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6134 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del D. lgs.152/2006 - Ecobloks Srl - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE n. 41764/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

Ecobloks Srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in comune di Modena, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024 sono state autorizzate le seguenti modifiche:

- modifica caratteristiche emissione E12 (aspirazione ambienti di lavoro);
- inserimento E14 (impianto deodorizzazione accumulo e ispessimento fanghi);
- segregazione trituratore "tiger" e inserimento E13 (filtro depolveratore);
- modifiche E10 (necessarie al fine di migliorare le captazioni in seguito all'introduzione dell'emissione E13);
- realizzazione dell'impianto di stoccaggio e dosaggio del pMDI;
- modifiche alla rete di raccolta delle acque reflue.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-5587 del 14/10/2024 è stata autorizzata una modifica non sostanziale relativa all'altezza del camino dell'emissione E12.

L'autorizzazione ha validità sino al 01/11/2032 ed è comprensiva di:

- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti e criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06);
- Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995);
- Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06);
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

La Ditta è autorizzata all'attività di recupero (R3) che consiste nella produzione di blocchetti in legno pressato per pallets mediante il recupero (potenzialità 700 mc/g) di rifiuti legnosi, per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a.

VISTA l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del D.lgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO), via Abbà e Motto presentata dalla ditta in data 05/12/2024 (prot. ARPAE n. 220523), integrata con ulteriore documentazione pervenuta con prot. n. 230968 del 19/12/2024;

EVIDENZIATO CHE:

La modifica richiesta con l'istanza e le successive integrazioni, consiste principalmente in:

- Variazione dei cronoprogrammi relativi rispettivamente alla realizzazione dell'impianto di depurazione Venturi scrubber che confluirà in E12 e alla segregazione del Tiger con relativa nuova emissione E13.
- Modifica al sistema di trattamento delle acque; in particolare la ditta propone di:
 - Disattivare l'impianto di depurazione delle acque di stabilimento (con conseguente fermata dell'emissione E14);
 - Gestire come acque di scarico unicamente le acque derivanti dall'osmosi e dai contro lavaggi dei filtri, trattandole con H₂O₂ 35%, e successivo scarico diretto in pubblica fognatura;
 - Gestire le acque in uscita dall'Elettrofiltro e quelle in uscita dall'impianto di abbattimento emissioni in atmosfera Venturi - scrubber come rifiuti;
 - Continuare a reimpiegare le acque meteoriche di prima pioggia nel "water pit",
- Modifica relativa al funzionamento dell'emissione E12, proponendo il possibile impiego contemporaneo dei tre scrubber a parità di portata autorizzata;
- Modifiche al sistema di gestione EOW, in particolare alla definizione dei lotti, ai parametri di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, alla gestione delle dichiarazioni di conformità, e al sistema di tracciabilità dei lotti;
- altre modifiche a prescrizioni e precisazioni.

PRESO ATTO CHE:

il Responsabile del procedimento, con comunicazione agli atti ARPAE n. 233949 del 24/12/2024, ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Finale Emilia, SorgeAqua s.r.l., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il 15/01/2025 (Verbale della seduta Prot. n. 31280 del 18/02/2025). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione presentata, la Ditta ha trasmesso integrazioni con prot. n.51710 del 18/03/2025;

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13/05/2025 (Verbale della Conferenza Prot. ARPAE n. 134008/2025); la Conferenza, tenuto conto anche del contributo istruttorio prot. n. 93994/2025 di ARPAE-ST, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell'AU 208 richieste dalla ditta, a condizione della completa realizzazione degli interventi prescritti con l'Atto vigente e con prescrizioni che sono state puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

durante il procedimento è stata acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE (rif. prot. n. 93994/2025) relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, con espressione di parere tecnico favorevole e con la formulazione di specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

non risultano essere pervenuti pareri e osservazioni scritte da parte degli altri componenti della Conferenza, che hanno espresso il proprio parere nell'ambito delle sedute della medesima, in particolare Sorgeaqua in qualità di gestore della pubblica fognatura relativamente all'ammissibilità degli scarichi nella configurazione proposta e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl in merito alle problematiche di propria competenza;

DATO ATTO CHE:

nel corso del procedimento è stato appurato, anche a seguito di sopralluogo effettuato del Servizio Territoriale di ARPAE, che la richiesta di variazione dei cronoprogrammi relativi rispettivamente alla realizzazione dell'impianto di depurazione Venturi scrubber e alla segregazione del Tiger costituiva violazione della prescrizione "l" del punto 5) della determinazione Arpae n° DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024 e pertanto ARPAE SAC ha emesso la diffida prot. 139349 del 01/08/2025 con la quale si intimava di provvedere entro il 01/09/2025 alla realizzazione della Segregazione del macinatore Tiger e dell'impianto di abbattimento delle polveri (E13) e di trasmettere, entro il 15/09/2025 una relazione, corredata di allegati fotografici, che documentasse la realizzazione delle opere in progetto.

La Ditta ha trasmesso in data 29/08/2025 (rif. prot. ARPAE n. 153647) un riscontro alla diffida con il quale ha fornito una relazione e trasmesso documentazione fotografica relativa alla realizzazione della segregazione del macinatore Tiger e del relativo impianto di abbattimento delle polveri (E13).

DATO ATTO, INFINE, CHE in data 26/08/2025 con prot. ARPAE n. 151179 la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale consistente nella variazione dell'altezza del camino dell'emissione E13 da 18 m a 16 m con una configurazione che, come dichiarato dalla ditta, rende possibile razionalizzare la posizione del punto di prelievo, che è stato collocato sopra al filtro, nel rispetto delle prescrizioni inerenti i diametri a monte e delle strozzature e dal punto di immissione in atmosfera.

ACQUISITA la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 14/01/2025, prot. R_MOUTG_Ingresso_0002784_20250114, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO che per l'esercizio dell'impianto la ditta ha prestato le garanzie finanziarie con polizza Generali Italia Spa n. 430429065, tuttora valida ed efficace e che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006.

RITENUTO:

che la modifica non sostanziale richiesta con prot. ARPAE n. 151179 del 26/08/2025, da realizzarsi nell'ambito dell'ottemperanza alla diffida ARPAE SAC di cui al punto precedente, possa essere immediatamente assentita e formalizzata con il presente Atto di modifica sostanziale, sentito preliminarmente, per le vie brevi, il Servizio Territoriale Arpae in quanto scarsamente significativa e tecnicamente ammissibile in rapporto a caratteristiche e tipologia del sistema di trattamento della suddetta emissione, oltre che per elementari ragioni di opportunità gestionale, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo;

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio della modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

PRESO ATTO CHE:

le modifiche proposte comportano l'integrazione, l'aggiornamento e la modifica dei seguenti allegati dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente in Comune di Finale Emilia (MO):

- "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
- "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
- "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"
- "Planimetria Layout Impianto di depurazione - Rev. 08, Marzo 2025"

PRECISATO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di assentire alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs 152/06, presentata da Ecobloks Srl e assunta agli atti ARPAE con prot. n. 220523 del 05/12/2024, come aggiornata e modificata nel corso del procedimento con le integrazioni prot. n. 51710 del 18/03/2025 e come integrata dalla domanda di modifica non sostanziale presentata con prot. n. 151179 in data 26/08/2025;
2. di modificare i seguenti allegati alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii:
 - "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
 - "Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici"
 - "Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"

che si intendono integrati, modificati e sostituiti da quelli allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Planimetria Layout Impianto di depurazione - Rev. 08, Marzo 2025”

3. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
4. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii., e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
5. di stabilire che **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto le garanzie finanziarie** già prestate devono essere aggiornate sul piano formale al fine di garantirne la valenza in riferimento agli estremi del presente atto, pur non variando gli importi;
6. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
7. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza del presente provvedimento resta confermata al 15/09/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
8. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
9. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
10. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
11. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
12. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11.
13. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
14. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al

Comune di Finale Emilia, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

15. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
16. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
17. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
18. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al proponente una copia.
19. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Ecobloks srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena e impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 e ss.mm.ii. a Ecobloks srl, consente l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti legnosi, per la produzione di blocchetti in legno pressato per pallets per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a.

Ecobloks srl risulta in affitto dell'area dell'impianto, come da contratto trasmesso con prot. n.93983 del 09/06/2022.

L'impianto, identificato catastalmente al foglio 83 mappale 105 del Comune di Finale Emilia, ha superficie complessiva pari a 56.596 m² (da quanto riportato nel contratto di affitto); la superficie complessiva coperta è di 5.637 m², di cui 4.584 m² sono all'interno del capannone; le superfici scoperte destinate agli stoccaggi sono di 5.553 m² e le aree destinate a verde hanno superficie di 12.905 m².

La potenzialità produttiva dell'impianto è pari a 700 m³/g corrispondenti a 420 t/g di blocchetti. L'operatività dello stabilimento è considerata pari a 330 g/a.

Le operazioni che vengono svolte sui rifiuti sono:

- ricevimento;
- stoccaggio;
- riduzione volumetrica;
- pulizia con separazione dei vari inquinanti (sia a secco che a umido);
- raffinazione granulometrica;
- essiccazione del truciolo;
- stoccaggio truciolo essiccato;
- resinatura;
- formatura blocchetti;
- controllo qualità;
- pallettizzazione;
- stoccaggio in pre magazzino per raffreddamento;
- imballaggio finale;
- stoccaggio in magazzino esterno;
- spedizione.

La fase di riduzione volumetrica viene eseguita tramite triturazione veloce con trituratore Tiger. La pulizia del materiale grossolanamente tritato avviene mediante nastri magnetici (per materiali ferromagnetici), macchine ad induzione (per materiali metallici non ferromagnetici), separatori gravimetrici ad aria e ad acqua.

La raffinazione granulometrica viene effettuata mediante 3 mulini a martelli con reti autoclassificanti necessarie per ottenere la corretta granulometria.

L'essiccazione del truciolo avviene mediante essiccatoio rotativo che porta l'umidità residua al di sotto del 2%.

Oltre alle attrezzature sinteticamente descritte, sono presenti sistemi trasportatori (a nastro, a coclea) per le movimentazioni nelle varie parti dell'impianto, silos per lo stoccaggio sia dell'intermedio che del truciolo destinato

alla resinatura, cicloni e vagli per la separazione del materiale nelle diverse pezzature. Successivamente il truciolo così lavorato viene inviato alla resinatura dove, mediante l'additivazione con resina, emulsione di paraffina e solfato di ammonio quale catalizzatore, vengono formati i blocchetti con l'ausilio di 4 presse ad estrusione e 5 presse monovano. Tramite l'iniezione di vapore all'interno delle presse si ottiene il termo indurimento della resina e la formazione del blocchetto.

Successivamente, i blocchetti formati passano attraverso un controllo automatico di qualità (peso e spessore), pallettizzati e riposti nel premagazzino per il raffreddamento.

Dopo 48 ore vengono imballati con film estensibile e stoccati nel magazzino esterno fino alla spedizione. In questa seconda parte del ciclo produttivo sono presenti sistemi trasportatori (nastri metallici e rulliere).

A completamento degli impianti necessari al funzionamento dell'attività sono presenti una centrale termica per la produzione di vapore, i vari impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, un impianto di raffreddamento per le centraline idrauliche delle presse, un impianto ad osmosi per la demineralizzazione dell'acqua ad uso industriale e un impianto di depurazione delle acque reflue.

Con la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024 è stata autorizzata la sostituzione della resina MUF con resina pMDI

Il trattamento dà origine ad End of Waste "blocchetto distanziatore per pallets" e nel corso del procedimento di rinnovo, la Ditta ha documentato il rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa, seguendo le linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste approvate dal Consiglio SNPA.

Con l'istanza di modifica del 05/12/2024 la Ditta ha proposto una revisione completa dell'impostazione del sistema di gestione dell'EoW, al fine di meglio definire diversi aspetti, ovvero:

- parametri di riferimento per la cessazione qualifica rifiuto: stralcio EPF INDUSTRY STANDARD
 - definizione del lotto: lotto giornaliero anziché mensile
 - Emissione della dichiarazione di conformità
 - Sistema di tracciabilità interno dei lotti dalla produzione degli stessi, fino al destinatario finale
- Con le integrazioni fornite in data 18/03/2025 (rif. prot. ARPAE n. 51710), la Ditta ha proposto di incrementare la periodicità delle prove sui metalli pesanti previste dallo standard EPAL portandola da semestrale a trimestrale e di incrementare la periodicità della formaldeide portandola da annuale a trimestrale, a fronte delle perplessità di ARPAE in merito alla possibilità di escludere le analisi semestrali dei parametri EPF INDUSTRY STANDARD sul prodotto in uscita.

Le modifiche proposte al sistema di gestione delle EoW comportano una revisione dell'allegato rifiuti e dell'allegato EoW, in particolare delle prescrizioni n. 3 e 5, 7 dell'allegato EoW Pallet Blocks, e delle prescrizioni n. 27, 24, 28 dell'allegato rifiuti.

Inoltre viene modificata la prescrizione n. 3 dell'allegato rifiuti, portando la periodicità delle analisi di caratterizzazione per i codici specchio a semestrale, in conformità a quanto previsto al punto 1 dell'allegato EoW Pallet Blocks.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.93994 del 21/05/2025 ha prodotto contributo istruttorio dal quale non emergono motivi ostativi alle modifiche richieste all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 15/01/2025 (Verbale della seduta Prot. n.31280/2025) e 13/05/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n. 134008/2025), non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Ecobloks srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. è ammesso il recupero (R3) ed annessa messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLE OPERAZIONI R13 funzionale all'operazione R3	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLE OPERAZIONI R3
RIFIUTI NON PERICOLOSI			t	t/a
02 01 07	rifiuti della silvicoltura (potature)	R13 - R3		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
03 03 01	scarti di corteccia e legno			
15 01 03	imballaggi in legno			
17 02 01	legno			
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*			
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*			
TOTALE			30.000	200.000

3. Per i rifiuti in ingresso il gestore deve richiedere:
- per i codici EER non pericolosi assoluti, un'omologa firmata dal produttore per accertarne la provenienza;
 - per i rifiuti con codice EER a specchio, un'analisi di caratterizzazione con cadenza almeno semestrale.
4. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle adibite allo stoccaggio delle materie prime e delle biomasse presenti nell'impianto.
5. I rifiuti devono essere collocati nelle zone di stoccaggio in modo ordinato e tale da garantire un facile accesso e movimentazione dei rifiuti.
6. la gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "Planimetria generale depositi 9-21 - rev2", allegata alla determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente atto;

7. Le aree di deposito dei rifiuti in attesa di recupero, di quelli originati dall'attività di recupero e le biomasse presenti nell'impianto devono essere dotate di apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale stoccato.
8. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere mantenute presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/06.
9. Al fine di contenere la diffusione di polveri, si deve provvedere alla bagnatura dei rifiuti stoccati in cumuli, implementando la pratica nei periodi siccitosi o particolarmente ventosi.
10. I sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o di bagnatura dei cumuli di rifiuti devono essere mantenuti liberi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque evitando la formazione di ristagni.
11. I rifiuti originati dalle attività di recupero, ad eccezione del rifiuto EER 191212 originato dalla separazione gravimetrica all'interno del water-pit, devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta, chiusi, dotati di copertura ed essere conferiti a impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa; per i contenitori derivanti dalla selezione dei materiali in ingresso (ferro, carta, plastica e altri materiali impropri) non è necessaria la copertura purché gli stessi non siano soggetti a trasporto eolico.
12. I rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati al recupero.
13. Nelle varie zone di stoccaggio deve essere prevista la compatibilità tra i vari rifiuti ingressati/prodotti.
14. I bacini di contenimento a servizio dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali liquidi devono sempre essere mantenuti vuoti e periodicamente manutentati al fine di garantire nel tempo la loro perfetta impermeabilità.
15. I bacini di contenimento a servizio dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti liquidi devono avere una capacità almeno pari a quella del contenitore di volume più elevato; qualora questi siano combustibili, deve essere rispettato quanto previsto dal DM 31/07/1934.
16. E' ammesso il riutilizzo di eventuali blocchetti non conformi in testa alla linea di recupero R3 di produzione dei blocchetti medesimi.
17. Relativamente alla fornace e alle biomasse impiegate quale combustibile:
 - il gestore deve utilizzare un sistema di contabilizzazione dei quantitativi gestiti nell'impianto;
 - il gestore deve mantenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, i documenti di accompagnamento dai quali deve risultare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione;
 - è vietata la combustione in caldaia di qualunque rifiuto di scarto a base legnosa (compresi polverini e fanghi derivanti dall'elettrofiltro) originato dalla linea di recupero R3.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste)

18. I rifiuti di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
 - Allegato EOW Pallet Blocks
19. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 25, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegato: Dichiarazione di Conformità); tale dichiarazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
20. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dall'Allegato EOW Pallet Blocks al presente atto: i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto End of Waste al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al precedente punto n. 19.

21. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
22. Gli esiti delle prove dovranno essere registrati all'interno del Sistema di gestione Aziendale.
23. Le analisi sui rifiuti in ingresso e le analisi effettuate sui lotti di End of Waste, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità dell'End of Waste prodotto dovranno essere mantenute a disposizione degli organi di controllo.
24. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW deve essere attivo ed operante il Sistema di Gestione (Procedura di omologa rifiuti – accettazione – stoccaggio (Pr01) e Procedura di controllo delle caratteristiche di produzione (Pr02), ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata ad ARPAE prima dell'implementazione e dell'uso. La procedura Pr02 -rev 1 trasmessa con l'istanza di modifica dovrà essere integrata con quanto disposto dal presente atto in merito alla periodicità delle analisi sui prodotti in uscita. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare precedente.
25. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti End of Waste saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
26. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controlli di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di dichiarazione di conformità" e mantenuti distinti tra loro, separati dal materiale già verificato (che ha assunto la classificazione di End of Waste) nonché dai rifiuti in attesa di trattamento; fino alla redazione della dichiarazione di conformità il materiale è da considerarsi ancora "rifiuto".
27. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con un'etichetta numerata riportante il numero del lotto da cui sia possibile risalire alla relativa Dichiarazione di conformità.
28. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
29. I materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW al presente atto, dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati o riavviati all'attività di recupero all'interno dell'impianto, ad inizio ciclo.
30. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.

ALLEGATO EoW Pallet Blocks

Codice EER del rifiuto: 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38

Processo di recupero - R5 tipologia 9.1 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW - Pallet Block

Utilizzo/Usò dell'EoW - Blocchetti in legno per la produzione di pallets

- CRITERI -

1. Ai fini del dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - codici EER 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38
 - La ditta dovrà acquisire (o eseguire) analisi di caratterizzazione chimico fisica in occasione del primo conferimento e ogni 6 mesi a supporto dell'attribuzione del codice EER e per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti
2. Il processo di recupero, cui i rifiuti di cui al punto 1) sono ammessi, è il seguente: riduzione volumetrica; pulizia con separazione dei vari inquinanti (sia a secco che a umido); raffinazione granulometrica; essiccazione del truciolo; miscelazione con resine per la formazione di blocchetti di legno pressato per pallets.
3. La sostanza derivante dal processo di produzione dovrà rispettare gli standard/parametri tecnici/chimici/fisici/prestazionali definiti dalla Norma tecnica di utilizzo e relativi standard marchio EPAL (ove applicabili)
4. I prodotti realizzati si distinguono in due macro famiglie:
 - EPAL/PAL: sono prodotti standard riutilizzabili che rispondono a standard misurabili tramite il laboratorio esterno CRIL. Il prodotto EPAL è marcato, il prodotto PAL non riporta il marchio.
 - ONE WAY e UIC/EUR: sono prodotti non riutilizzabili e con misura diverse da quelle EPAL/PAL pertanto non sono analizzabili dal laboratorio CRIL (che svolge le prove solo sui blocchetti con misure EPAL/PAL).

Il lotto di produzione è stabilito come il quantitativo di produzione di EPAL/PAL o ONE WAY/UIC/EUR realizzato nel giorno.

Ogni bancale di prodotto finito riporta il riferimento ai seguenti dati:

- data
- EPAL/PAL o ONE WAY/UIC/EUR
- Articolo
- Linea di produzione

5. Ai fini della verifica di quanto indicato al punto 3, il gestore dovrà svolgere le seguenti prove, in base alla tipologia di prodotto:

prodotti EPAL/PAL			
Parametro	periodicità	limiti	chi fa le prove
metalli pesanti	trimestrale	standard EPAL	CRIL
formaldeide	trimestrale	standard EPAL	CRIL
Prove prestazionali:	semestrale	standard EPAL	CRIL

prodotti EPAL/PAL			
Parametro	periodicità	limiti	chi fa le prove
• Boiling Test • Density test • Swelling test • Transverse tensile test • Nail removal test • Heavy metal analysis			

prodotti ONE WAY			
Parametro	periodicità	limiti	chi fa le prove
metalli pesanti	trimestrale	standard EPAL	CRIL
formaldeide	trimestrale	standard EPAL	CRIL
Prove prestazionali: • Distribuzione densità • Rigonfiamento • Strappo al chiodo • Assorbimento • Bollitura	semestrale	standard EPAL	Prove interne

6. L'accertamento di conformità ai requisiti sopra indicati deve avvenire attraverso prove analitiche i cui esiti e i relativi campioni dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.
7. Ogni lotto di prodotto, come definito al precedente punto 4, è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo lo schema trasmesso dalla Ditta (allegato Dichiarazione di Conformità), agli atti ARPAE con prot. n. 185967/2021, alla quale dovranno essere allegati anche gli esiti delle ultime prove analitiche effettuate; tale dichiarazione dovrà essere conservata, unitamente ai suoi allegati, ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

-

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di recupero unità locale:			
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____			

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW.....consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione adottato dal produttore.
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

Allegato ARIA

Ditta Ecobloks srl, impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ECOBLOKS SRL** intende sottoporre a modifica l'autorizzazione dello stabilimento ubicato in Via Abbà Motto 2/b, Finale E. (MO) in cui svolge attività di produzione di componenti per imballaggi (blocchetti per pallet) dal recupero di rifiuti non pericolosi a matrice legnosa. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto a corredo della domanda di Autorizzazione Unica art.208 del DLgs 152/06 presentata ad Arpae e successive integrazioni e dalla modifica non sostanziale presentata in data 26/08/2025 risulta:

- la continuazione di attività e impianti collegati ai punti di emissione n. E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13;
- la modifica del punto di emissione: E12,
- la sospensione del punto di emissione: E14

- il seguente consumo di rifiuti e materie prime:

Rifiuti legnosi recuperati:

- R3 200.000 t/anno

Consumi materie prime (utilizzo resina pMDI):

- Resina pMDI 2.600 t/anno

- Emulsione Paraffina 3.140 t/anno

- Urea 750 t/anno

Produzione blocchetti:

700 mc/giorno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs.152/06 vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 2482 del 02/05/2024 e la relativa modifica non sostanziale Det. n. 5587 del 14/10/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione in merito alle emissioni in atmosfera trasmessa con l'istanza presentata ad Arpae SAC di Modena in data 05/12/2024 per la modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae il 19/12/2024 (rif. prot. ARP AE n. 230968) e il 18/03/2025 (rif. prot. ARP AE n. 51710);

DATO ATTO CHE la Conferenza dei servizi si è riunita in data 15/01/2025 e 13/05/2025;

VISTI i pareri espressi all'interno della conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali emergono le seguenti considerazioni:

“si ritiene accettabile la proposta di impiego dell'impianto di abbattimento dell'emissione E12, ovverosia di impiegare contemporaneamente tutti e 3 gli scrubber mediante la rimodulazione della portata tramite gli inverter inseriti in fase di installazione. Rimane comunque inteso che, in fase di controlavaggio di uno degli scrubber, la portata dovrà essere ripartita sulle altre 2 torri, in modo da trattare costantemente i 100.000 Nm³/h aspirati.”

In merito al chiarimento richiesto dalla ditta sulla prescrizione dell'allegato ARIA al paragrafo “Comunicazioni immediate”, dove viene prescritto di comunicare nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante PEC, ad ARP AE alcuni specifici eventi, con

particolare riferimento al terzo punto elenco che riguarda la seguente situazione “fermata, avvio/riavvio delle linee, con indicazione del periodo di inizio combustione a biomassa (Comunicazione ad ARPAE)”, si ritiene opportuno riformulare il punto come segue: “- *avvio/riavvio delle linee produttive con indicazione del periodo di inizio combustione a biomassa (comunicazione ad ARPAE) e/o fermata dell'alimentazione della biomassa per un periodo superiore ad un'ora con conseguente fermata delle stesse (comunicazione ad ARPAE)*”.

Si prende atto che la ditta ha richiesto la disattivazione dell'impianto di depurazione, con la conseguente fermata dell'emissione E14, pertanto è sospesa l'efficacia delle prescrizioni inerenti gli adempimenti previsti per tale emissione. La ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE la riattivazione dell'emissione E14.

Vista inoltre la nota della ditta, prot. Arpae n. 93156 del 21/05/2024, con cui comunica la produzione con resina PMDI a regime a partire dal 28/05/2024.

Vista l'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 26/08/2025 (prot. ARPAE n.151179) consistente nella variazione dell'altezza del camino dell'emissione E13 da 18m a 16m, che si ritiene possa essere immediatamente assentita e formalizzata con il presente Atto di modifica sostanziale, sentito preliminarmente, per le vie brevi, il Servizio Territoriale Arpae in quanto scarsamente significativa e tecnicamente ammissibile in rapporto a caratteristiche e tipologia del sistema di trattamento della suddetta emissione, oltre che per ragioni di opportunità gestionale, efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo.

Visto che la Ditta in data 29/08/2025 ha fornito una relazione e trasmesso documentazione fotografica relativa alla realizzazione della segregazione del macinatore Tiger e del relativo impianto di abbattimento delle polveri (E13).

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Lavorazioni zona secco (bunker dosatore, vagliatura, carico presse monovano, zona taglio presse a estrusione)	160.000	18	24	Polveri totali (mg/Nm³)	8,5	Filtro a maniche	annuale
E2	Lavorazioni zona umido (Macinazione-Pulizia)	135.000	18	24	Polveri totali (mg/Nm³)	8,5	Filtro a tessuto	annuale
E3	Caldaia (PTN 16 MWt) alimentata con biomassa legnosa, essiccazione truciolo, formatura (vapori presse)	81.000	34,5	24	Formaldeide (mg/Nm³)	15 **	Caldaia: sistema SNCR (iniezione soluzione urea) in zona post combustione Essiccatoio: multicicloni,	<u>semestrale:</u> portata, formaldeide, isocianati <u>annuale:</u> portata, ac. fluoridrico, metalli,
					Isocianati (mg/Nm³)	5 **		
					Polveri totali (mg/Nm³)	30 ° 14 °°		
					NOx (espressi	400 °		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
#	Temperatura minima in camera di post-combustione 850°C				come NO ₂) (mg/Nm ³)	200 °°	abbattitore a spruzzo con reagente, elettrofiltro	mercurio, ammoniaca, microinquina nti organici (IPA, PCDD+PCD F)
					SOx (espressi come SO ₂) (mg/Nm ³)	200 ° 50 °°		
					Monossido di carbonio (CO) (mg/Nm ³)	100 ° 50 °°		
					SOV (come C org totale) (mg/Nm ³)	20 ° 10 °°		
					Acido cloridrico e composti organici del cloro (mg/Nm ³)	60 ° 10 °°		
					Fluoro e suoi composti inorganici come (HF) (mg/Nm ³)	4 **		
					Mercurio e suoi composti (Hg) (mg/Nm ³)	0,05 **		
					Cadmio e suoi composti (Cd) + Tallio e suoi composti (Tl) (mg/Nm ³)	0,05 **		
					Metalli totali (Sb+Pb+Cu+Mn +V+Cr+Co+Ni+ As+Sn) (mg/Nm ³)	0,5 **		
					Policlorodibenz odiossine e policlorodibenzo furani (PCDD+PCDF) come TCDD _{eq} (ngTEQ/Nm ³)	0,1 ***		
					Idrocarburi policiclici aromatici (IPA di Borneff): Benz[a]antracene; Dibenz[a,h]antracene; Benzo[b]fluorantene; Benzo[j]fluorantene; Benzo[k]fluorantene; Benz[a]pirene; Dibe	0,01 ***		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					nzo[a,e]pirene; Dibenzo[a,h]pir ene;Dibenzo[a,i] pirene;Dibenzo[a,l]pirene;Inden o[1,2,3-cd]piren e (mg/Nm³)			
E5	Confezionamento e ricambio aria locale stoccaggio	50.000	13,5	24	Formaldeide (mg/Nm³)	3	-	<u>semestrale:</u> portata, formaldeide, isocianati <u>annuale:</u> portata, ammoniaca e SOV
					Isocianati (mg/Nm³)	5		
					Ammoniaca (NH ₃) (mg/Nm³)	15		
					Sostanze organiche volatili SOV (mg/Nm³)	50		
E6	Avviamento fornace senza alimentazione di biomassa	-	23	-	-	-	-	-
E7	Aspirazione zona separatore a vento	6.000	22	24	Polveri totali (mg/Nm³)	8,5	Filtro a tessuto	annuale
E8	Emergenza essiccatoio	-	25	-	-	-	-	-
E9	Emergenza vapori presse ##	-	12	-	-	-	-	-
E10	Lavorazione a umido (Separazione impurità, Cippatura selezione materiale, Trasportatori, Silos piedini, Torre di pulizia, separatore metalli, separatore gravimetrico)	120.000	16	24	Polveri totali (mg/Nm³)	8,5	Filtro a tessuto	annuale
E11	Pulizia pneumatica. (Zona Presse, Trafile, resinatura)	1.000	10	saltuar ia	Polveri totali (mg/Nm³)	10	Filtro a tessuto	annuale
E12	Trasporto blocchetti, isole di pallettizzazione, ambiente	100.000	20	24	Formaldeide (mg/Nm³)	4	torri scrubber + venturi §§§	<u>semestrale:</u> portata, formaldeide, isocianati <u>annuale:</u> portata, ammoniaca e SOV
					Isocianati (mg/Nm³)	5		
					Ammoniaca (NH ₃) (mg/Nm³)	15		
					Sostanze organiche volatili SOV (mg/Nm³)	50		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/dì	Inquinanti	Limiti	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E13	Macinatore Tiger	62.000	16	24	Polveri totali (mg/Nm³)	8,5	Filtro a maniche	annuale
E14	Vasca ispessimento fanghi di depurazione (sospesa)	50	10	24	Unità odorimetriche (UO/m³)	200	scrubber a secco con carbone e allumina impregnata	annuale ----- per i primi 12 mesi dopo la messa a regime v. prescrizione A)4.

** valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

*** valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 6-8 ore

° media oraria

°° media giornaliera

Emissione n. 3: Le concentrazioni massime di inquinanti sono espresse in riferimento al tenore di Ossigeno del 11% ed alle condizioni di normalizzazione dei risultati, così come definite all'articolo 271 del D.Lgs 152/2006 cioè gas secco, temperatura di 273 K e Pressione di 101,3 KPa.

Le concentrazioni dei parametri Polveri, Metalli e Formaldeide devono essere riferite ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

i vapori presse devono essere convogliati in condizioni normali come aria comburente alla caldaia, e in caso di fermo caldaia, a monte dell'impianto di abbattimento E3. L'emissione può essere attivata solo in caso di blocco totale del sistema.

§§§ l'impianto è costituito da 3 scrubber dimensionati per trattare 50.000 Nm³/h cad.; ogni scrubber è dotato di 3 venturi che tratteranno circa 16.700 Nm³/h cad. Impiego contemporaneo di tutti e 3 gli scrubber mediante la rimodulazione della portata tramite gli inverter inseriti in fase di installazione. In fase di controlavaggio di uno degli scrubber, la portata dovrà essere ripartita sulle altre 2 torri, in modo da trattare costantemente i 100.000 Nm³/h aspirati.

Prescrizioni

A)

1. I consumi di resine e delle altre materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
2. Prima della sostituzione delle materie prime utilizzate, la ditta deve comunicare ad Arpae l'aggiornamento dei consumi, specificando le tempistiche e le motivazioni della sostituzione.
3. L'emissione E14 è sospesa e fino alla sua riattivazione sono inapplicabili le prescrizioni e gli adempimenti ad essa relative; la ditta è tenuta a comunicare con almeno 15gg di anticipo ad ARPAE la riattivazione di tale emissione. La riattivazione coinciderà con una nuova messa in esercizio a cui dovranno seguire gli adempimenti previsti nel presente atto.
4. Per l'emissione E14 viene fissato un valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene pari a 200 ouE/m³, così come indicato dalla ditta. La verifica del rispetto di tale valore obiettivo deve essere effettuata alla messa a regime dell'emissione con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) per i primi 12 mesi di funzionamento, al termine dei quali il gestore deve produrre ad Arpae un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nella quale vengano riportate le ouE/m³ e le ouE/s, in modo da permettere la valutazione del rispetto del valore obiettivo. In caso di mancato rispetto del valore obiettivo, deve comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo. In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del

gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore.

5. Relativamente alla frequenza di sostituzione della carica filtrante dello scrubber a secco a presidio della emissione E14 il gestore deve dichiarare la percentuale di saturazione alla quale è prevista la sostituzione del materiale filtrante prevedendo, negli ultimi 4 mesi di vita presunta del filtro, 2 campionamenti di verifica della vita attiva del materiale filtrante. La percentuale di saturazione deve essere comunicata con la trasmissione delle analisi di messa a regime o nella prima relazione annuale dopo la messa a regime.
6. In merito all'impianto di abbattimento dell'emissione E12: in fase di controlavaggio di uno degli scrubber, la portata dovrà essere ripartita sulle altre 2 torri, in modo da trattare costantemente i 100.000 Nm³/h aspirati.

Sperimentazione

7. Relativamente all'avvio di nuove sperimentazioni il gestore deve fornire preliminarmente una relazione dettagliata in cui siano indicati il prodotto che si intende sperimentare, la tempistica e la durata della stessa.
8. Sulle sperimentazioni in corso devono essere inviate periodiche comunicazioni semestrali di aggiornamento.

B) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

C) Emissioni diffuse di polveri

Il gestore dovrà assumere tutte le misure possibili atte al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e di sostanze odorigene ed in particolare:

1. piazzali e viabilità interna devono essere sottoposti a spazzatura con periodicità **giornaliera**,
2. i cumuli di rifiuti di legno collocati nei box esterni devono essere sottoposti a bagnatura mediante l'ausilio di cannoni nebulizzatori e barriera fissa di acqua nebulizzata da intensificare nei periodi secchi.
3. i materiali in stoccaggio di tutte le tipologie devono essere sottoposti a Movimentazione di tipo FIFO "first in first out",
4. i cumuli di tutte le tipologie devono avere un'altezza massima di 4 metri,
5. i cumuli delle potature devono essere sottoposti ad aerazione con frequenza almeno settimanale,
6. Deve essere effettuato un programma di pulizie delle aree esterne e degli impianti, anche in quota, da effettuarsi con cadenza trimestrale. Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte evitando la dispersione delle polveri depositate, eventualmente mediante sistemi di aspirazione delle stesse. La relativa data dovrà essere comunicata preventivamente ad Arpae (Sac e Presidio Territoriale di Carpi) e della sua avvenuta esecuzione dovrà essere data evidenza mediante l'invio di adeguata documentazione fotografica.
7. la torre di pulizia deve essere mantenuta confinata su due lati (lato Panaria e lato Abbà e Motto) mediante tamponamento con pannelli ignifughi.

8. La segregazione del macinatore Tiger deve avvenire mediante il mantenimento di due pareti fino alla parte superiore della cappa aspirante posta sul nastro di alimentazione, andando a formare un tunnel che consentirà di rendere più efficaci le aspirazioni.

D) Limitazioni aggiuntive delle emissioni formaldeide

1. Possono essere impiegate solo resine con contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
2. Dati di Concentrazione di formaldeide (mg/Nmc) insieme a quelli di Portata (Nmc/h), Durata (E3, E5 ed E12) e a dati produttivi (mc di blocchetti), sono utilizzati per la verifica di valori prestazionali:

Quantità di formaldeide emessa per 1 mc di blocchetto prodotto = g/mc blocchetto

Fattore di emissione (FE formaldeide)

Flusso di massa formaldeide. Autocontrolli: *grammi emessi nell'anno civile*:

Nmc/h effettivi **X** mg/Nmc valore effettivo **X** ore effettive di esercizio **X** 10⁻³

diviso

m³ di blocchetti prodotti anno

Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPAE e Comune **una Relazione tecnica** riportante i dati riassuntivi di cui al precedente punto relativi all'anno civile precedente in modo che sia determinabile il valore di *performance* (FE formaldeide).

E) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente ai **punti di emissione n. E10, E13** (per le quali risulta già comunicata la data di messa in esercizio) devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente al **punto di emissione n. E14** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime, una volta riattivato l'impianto (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Entro 30 giorni dalla effettuazione del primo autocontrollo annuale, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica, dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione n. E1, E2, E7, E12 tramite Posta Elettronica Certificata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

DOTAZIONE IMPIANTISTICA

- 1- Lavorazioni a secco e a umido: Filtri a tessuto con sistema automatico di pulizia ad aria compressa;
- 2 - Caldaia: Sistema di abbattimento non catalitico degli Ossidi azoto (SNCR);

3 - Essiccatoio: Multiciclone, Sezione di abbattimento a spruzzo con reagente ed Elettrofiltro;

4 - Sistemi di misura in continuo con registrazione dei seguenti inquinanti e parametri di processo:

Caldaia: Temperatura in camera di post-combustione,

Monte essiccatoio: Ossigeno, Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di zolfo (SOx), Composti organici volatili (COT), Monossido di carbonio (CO), (analisi su gas secco, oppure Analizzatore con registrazione di Umidità),

Al Camino: Portata volumetrica, Temperatura, Umidità, Ossigeno, Polveri, Anidride carbonica, Acido cloridrico (HCl);

Sistemi automatici di alimentazione e blocco del combustibile o dell'alimentazione essiccatoio, collegati agli analizzatori degli inquinanti monitorati in continuo e ai rilevatori di Temperatura in camera di Post-combustione;

5 - Dosatori automatici di Urea collegati all'analizzatore in continuo di NOx;

6 - Dosatori automatici di reagente alcalino della sezione ad umido dell'abbattitore, collegati al misuratore di pH del liquido di lavaggio;

7 - Dispositivi di controllo del funzionamento degli impianti di abbattimento:

Filtri a tessuto: Misuratore istantaneo di pressione differenziale ΔP ;

I sistemi di verifica di funzionamento dei filtri (con particolare riguardo ai misuratori di ΔP) devono essere collocati in zone facilmente accessibili e posizionati ad altezza uomo.

Abbattitore ad umido: Misuratore istantaneo con registrazione della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

SNCR: Stato di funzionamento ON-OFF, con registrazione, delle pompe dosatrici della soluzione di urea e verifica dell'effettivo arrivo di urea alle lance mediante:

-controllo sulla misura della pressione e della portata delle pompe di adduzione che segnali eventuali sovrappressioni, dovute a intasamenti, su un monitor di un computer della sala comando.

Abbattitori ad umido E12 (tutte le sezioni): Misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

Lo smaltimento di liquidi di lavaggio e/o fanghi prodotti dall'abbattitore ad umido deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Caldaia: Prescrizioni gestionali

-L'impianto di combustione può essere alimentato con biomasse vegetali non costituite da rifiuti.

-E' in particolare vietata la combustione dei fanghi da filtropressatura delle acque provenienti dall'elettrofiltro ad umido, nonché qualunque rifiuto di scarto a base legnosa originato dalla linea di recupero R3 per la produzione dei blocchetti distanziatori.

Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie di Temperatura minima in camera di Post-Combustione, Monossido di carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio (TOC) e Acido cloridrico. Le soglie di allarme dovranno essere così strutturate:

- Prima soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari al valore medio giornaliero: darne evidenza almeno con segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.
- Seconda soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari all' 85% del valore limite orario: darne evidenza almeno con segnale acustico e segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.

-In caso di superamento della soglia di allarme devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto. Il sistema deve essere in grado di fornire in tempo reale anche indicazioni relative ai valori medi degli inquinanti emessi a partire dalle 00:00 di ogni giorno, in modo da prevenire eventuali superamenti delle medie giornaliere.

In caso di superamento dei valori limite dovrà essere attivato il sistema di blocco dell'alimentazione del combustibile e/o dell'alimentazione essiccatoio.

-Il gestore deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate ed il rispetto degli standard prestazionali. Le procedure di esecuzione delle attività in oggetto ed i relativi documenti di registrazione dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti.

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutte condizioni di esercizio del forno.

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutti i periodi di funzionamento dell'impianto di combustione, incluse le fasi di avvio e fermata anche in assenza di biomassa nel forno, ad esclusione delle fasi essiccazione del refrattario (+ eventuale sfiato vapore acqueo per dissipazione calore non utilizzabile) o delle operazioni di preriscaldamento di tutta la camera di combustione dell'impianto, cioè per il tempo strettamente necessario al riscaldamento, fino al raggiungimento della temperatura di 850°C in camera di post-combustione periodo durante il quale è ammesso l'utilizzo dell'emissione n.6 (Emergenza). Contestualmente all'inizio dell'alimentazione della biomassa deve essere chiuso il camino n.6 e avviata l'aspirazione che convoglia i fumi di combustione alla sezione di depurazione e controllo e poi al punto di emissione n.3.

In caso di fermate per avaria dei sistemi di verifica del funzionamento dei depuratori, l'azienda deve provvedere al ripristino funzionale degli stessi nel più breve tempo possibile e ad annotare tali interruzioni nel registro autocontrolli. L'impianto deve essere dotato di un parco-ricambi, relativamente ai rilevatori in continuo, sufficiente ad evitare inutili periodi di assenza di rilevazioni.

L'alimentazione di biomassa in caldaia non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- o in fase di avvio, fino al raggiungimento della temperatura minima di 850°C in camera di post-combustione;
- o qualora la temperatura in camera di Post-Combustione scenda sotto il valore minimo di 850°C per un periodo di tempo superiore a 1 ora;
- o qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo *a monte essiccatoio*;
- o in caso di guasti o manutenzioni che pregiudicano il funzionamento degli impianti di depurazione fumi per tempi superiori ad 1 ora, fermo restando quanto previsto al punto precedente; di tali interruzioni dovrà essere fatta annotazione nel registro relativo agli autocontrolli;

a tal fine deve essere predisposto idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione della biomassa nei casi sopra esposti.

L'alimentazione di legno umido all'essiccatoio non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione orari previsti per gli inquinanti monitorati in continuo *a camino*;

a tal fine deve essere predisposto idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione del legno umido all'essiccatoio.

Il periodo massimo di tempo per l'avviamento (durante il quale non vengono alimentati biomasse) deve essere il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche specifiche.

La camera di combustione deve essere dotata di bruciatori ausiliari (collocati dopo l'immissione dell'ultima aria di combustione) che entrino in funzione qualora la temperatura dei gas scenda al di sotto di 850°C anche nelle fasi di accensione e spegnimento, fintanto che vi sia biomassa in camera di combustione. In fase di avvio devono essere sempre attivi i sistemi di depurazione ed i bruciatori ausiliari; non può essere alimentata biomassa finché le condizioni del forno non soddisfano i requisiti minimi di temperatura in camera di post-combustione. In fase di arresto deve essere bloccata l'alimentazione di biomassa al forno e devono essere mantenute le condizioni minime di temperatura in camera di post-combustione (bruciatori ausiliari) fino ad esaurimento della biomassa presente.

La messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire solamente dopo la piena funzionalità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dei sistemi di misura dei parametri di processo e dei sistemi di depurazione fumi.

In caso di avaria improvvisa del forno e/o messa in veglia, il gestore deve sempre mantenere in funzione tutti i sistemi di depurazione. In caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, fermo restando l'obbligo di misurazione degli inquinanti e di rispetto dei limiti, per interventi di ripristino superiori ad 1 ora deve essere bloccata l'alimentazione della biomassa; di tali interruzioni deve essere fatta registrazione nel registro degli autocontrolli.

Gli strumenti di misura dei parametri tecnici di processo, quali Sistemi di pesatura, Misuratori di Temperatura, Pressione, ecc. devono essere sottoposti a verifica di taratura con frequenza almeno annuale.

Il **camino E6** può essere attivato solo nella fase iniziale di riscaldamento della fornace cioè fino al raggiungimento della temperatura di 850°C nella sezione di post-combustione, cioè senza alimentazione di biomassa.

Il **camino di emergenza E8** deve essere dotato di sistemi di controllo e allarme visivo e acustico che rendano immediatamente evidente la fermata dell'elettrofiltro e l'apertura del by-pass e quindi possibile l'intervento tempestivo degli addetti alla centrale comandi e alla manutenzione.

I vapori di formatura devono essere inviati quale aria primaria e secondaria alla centrale termica. Al fine di garantire la corretta captazione, potranno essere in funzione contemporaneamente solo un numero di presse tale da garantire un'aspirazione minima pari ad almeno a 37.200 Nm³/h.

Le emissioni contenenti formaldeide/isocianati, derivanti dalle operazioni di Pressatura (E 4.1, 4.2, ...), devono essere costantemente sottoposte a trattamento termico, tramite convogliamento all'interno della caldaia e poi scaricate in atmosfera tramite l'emissione n.3.

Monitoraggio delle condizioni di funzionamento

Arpae APA Modena è incaricata di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.lgs.152/2006.

Il Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) è installato come strumento di monitoraggio di competenza del gestore. ARPAE potrà avvalersi, per l'esecuzione dei controlli delle emissioni di propria competenza, del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME), previa adeguata taratura; in tale evenienza un rappresentante della direzione aziendale dovrà essere espressamente invitato a presenziare alle operazioni di calibrazione e di misura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- per i punti di emissione **E1, E2, E7, E10, E11, E13: annuale** (portata e polveri)
- per il punto di emissione **E14: annuale** (portata e sostanze odorigene); per i primi 12 mesi dopo la messa a regime v. prescrizione A)4.
- per i punti di emissione **E5, E12:**
 - **semestrale** (Portata, Formaldeide, Isocianati)
 - **annuale** (Portata, Ammoniaca e SOV)
- per il punto di emissione **E3:**
 - **semestrale** (Portata, Formaldeide e Isocianati)
 - **annuale** (Portata, Acido Fluoridrico, Metalli, Mercurio e Ammoniaca e Microinquinanti Organici (*IPA e PCDD+PCDF*)).

Comunicazioni immediate

Il gestore deve comunicare, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante PEC, ad ARPAE i seguenti eventi:

-superamento di un valore limite relativo ad una misurazione in continuo oraria o giornaliera (comunicazione ad ARPAE). La comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e deve essere inviata anche copia del report giornaliero archiviato in azienda;

-guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora (comunicazione ad ARPAE);

- avvio/riavvio delle linee produttive con indicazione del periodo di inizio combustione a biomassa (comunicazione ad ARPAE) e/o fermata dell'alimentazione della biomassa per un periodo superiore ad un'ora con conseguente fermata delle stesse (comunicazione ad ARPAE);

-interruzioni superiori a 8 ore dei sistemi di misura in continuo degli inquinanti e dei parametri di processo per i quali è previsto un limite. In caso di interruzioni programmate, le suddette comunicazioni devono essere inviate preventivamente (comunicazione ad ARPAE).

Le comunicazioni ed i Report dovranno essere inviati tramite PEC ad ARPAE.

La ditta deve tenere a disposizione dell'Autorità di controllo appositi Registri con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto, su cui sono annotati data e ora degli autocontrolli discontinui (allegando i rapporti di prova), nonché i risultati delle misurazioni continue riportati sotto forma di Report giornalieri con le informazioni di seguito richieste.

I registri cartacei devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni. Copie informatizzate dei risultati delle misurazioni in continuo di inquinanti e parametri di processo (sia dati grezzi, sia elaborati alle condizioni di normalizzazione) devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni.

Il gestore deve produrre, al termine di ogni giornata lavorativa, i seguenti Report giornalieri sul funzionamento dell'impianto:

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti emessi, presentati come medie orarie registrate ed elaborate come descritto di seguito;

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come media oraria, ma senza elaborazioni e senza detrazione dell'intervallo di confidenza.

I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo $<1\text{mg/Nmc}$).

Requisiti del report giornaliero con dati elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come medie orarie convalidate, normalizzate ed elaborate previa detrazione dell'intervallo di confidenza, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino e Temperatura in camera di Post-Combustione ($^{\circ}\text{C}$);

Pressione del gas (mbar) ed Umidità relativa misurate a camino (% v/v);

Percentuale di Anidride Carbonica misurata a camino (riferita al gas secco);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K , $101,3\text{ Kpascal}$);

Concentrazione oraria in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K , $101,3\text{ Kpascal}$, Ossigeno di riferimento = 11% o 15%), ottenuta previa detrazione dell'intervallo di confidenza al 95% ;

Stato impianto;

Motivazione della eventuale mancanza del dato orario (mediante annotazioni brevi);

Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:

- Valori orari minimi e massimi del giorno, per ciascun parametro o inquinante, e limiti di emissione;
- N° di medie orarie valide, n° medie orarie eccedenti i limiti di emissione;
- Valore medio giornaliero oppure indicazione "non valido" o "non calcolato" *nei casi previsti*.

Requisiti del report giornaliero con dati NON elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti non elaborati, presentati come medie orarie convalidate, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino ($^{\circ}\text{C}$);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K , $101,3\text{ Kpascal}$);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Concentrazione media oraria convalidata degli inquinanti misurati (riferita al gas secco), senza elaborazione e senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95% ;

Concentrazione oraria convalidata ed elaborata in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K , $101,3\text{ Kpascal}$, Ossigeno di riferimento = 11% o 15%), senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95% .

Indicazione degli intervalli di confidenza che vengono sottratti alle medie orarie valide.

Comunicazioni e requisiti di notifica specifici

Il gestore deve mantenere disponibili in tempo reale, i dati relativi alle misurazioni degli inquinanti ed altri dati caratteristici del funzionamento dell'impianto.

Il gestore deve comunicare, ad inizio anno, il piano previsionale indicativo delle attività di fermata e/o manutenzione programmata dell'impianto e di taratura dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti.

Il gestore deve comunicare ad ARPAE obbligatoriamente e con congruo anticipo, l'effettuazione delle verifiche periodiche di taratura e controllo del sistema di misurazione SME.

Monitoraggio delle Emissioni

Il sistema di elaborazione dati, verifica e segnalazione di superamenti di soglie di allarme e limiti di emissione deve essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle in adeguato formato. Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione deve rispondere alle caratteristiche indicate nell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

I sistemi di misurazione in continuo devono avere le caratteristiche tali che gli intervalli di confidenza associati ai risultati delle misurazioni, determinati con riferimento a concentrazioni pari ai valori medi giornalieri, non devono eccedere le percentuali riportate di seguito (*Allegato 1, del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 + Allegato 2, parte II, sezione 8 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006*):

Polveri	30%
NOx espressi come NO2	20%
SOx espressi come SO2	20%
COV espresso come Carbonio Organico Totale	30%
CO	10%
Acido cloridrico (come HCl)	40 %

L'intervallo di confidenza deve essere calcolato secondo quanto descritto nella norma UNI EN ISO 14956 oppure nella norma UNI EN 14181 (QAL-1). Ogni altra metodologia di calcolo deve essere preventivamente discussa con l'autorità competente (ARPAE).

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 - Allegato VI e dalla norma UNI EN 14181. Le procedure seguite dall'azienda devono essere tenute a disposizione delle Autorità competenti e devono comprendere almeno:

-verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;

-calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;

-verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;

-verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/2006;

-verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.).

All'atto dell'installazione, il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere sottoposto alle verifiche descritte nella norma UNI EN 14181 (QAL-2) e, almeno annualmente, alle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalla norma UNI EN 14181.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione (SPAN) sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore), sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare. La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%. Verifiche accettabili di ZERO e SPAN del solo analizzatore nonché della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Il gestore verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura (verifiche di ZERO e SPAN), con periodicità almeno semestrale. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 - risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati sia per i parametri Portata volumetrica ed Ossigeno in emissione. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione di ARPAE, nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.

Il gestore deve ***inoltrare ad ARPAE una relazione contenente*** i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivo del calcolo dello IAR e degli intervalli di confidenza.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante ma, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo della portata, degli inquinanti o dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 72 ore di blocco, sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione;
- dopo le prime 72 ore di blocco totale dello SME, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri e Ossidi di Azoto e % di Ossigeno;
- dopo le prime 72 ore di blocco dell'analizzatore delle polveri, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per questo inquinante.

Il funzionamento dell'impianto, in caso di assenza di monitoraggio in continuo (blocco totale o parziale) per un periodo superiore a 96 ore (4 giorni), è vincolato all'espressione di nulla osta preventivo dell'Autorità competente da richiedere a cura del gestore assieme ad una proposta di monitoraggio discontinuo. Dopo 96 ore (4 giorni) di blocco totale o parziale dello SME il funzionamento dell'impianto può proseguire per i successivi 28 giorni (4 settimane) in attesa del nulla osta da parte dell'Autorità competente, se è stata presentata dal gestore la richiesta e se il monitoraggio discontinuo prosegue con le seguenti modalità:

- se il blocco dello SME è totale, dovranno essere eseguite due misure a settimana, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri, Ossidi di Azoto e % di Ossigeno;
- se il blocco riguarda l'analizzatore delle polveri a camino, dovranno essere eseguite due misure a settimana, per questo inquinante, della durata di almeno 120 minuti;
- se il blocco riguarda gli analizzatori degli altri inquinanti sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante, ma a causa di problemi al sistema di misurazione manchino risultati di misurazioni in continuo di uno o più parametri necessari alla normalizzazione dei risultati (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.), i calcoli devono essere eseguiti utilizzando il valore medio misurato nella giornata precedente al periodo di mancanza dati, per le prime 48 ore, oppure utilizzando i risultati medi delle misurazioni discontinue prescritte, effettuate dopo le prime 48 ore in sostituzione di quelle continue. I risultati normalizzati ottenuti con queste modalità di calcolo dovranno essere contrassegnati sui report con apposite annotazioni esplicative.

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione del sistema di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità competenti.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti misurati con modalità discontinue e per la verifica degli analizzatori in continuo con metodi di confronto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi. I

metodi di campionamento ed analisi utilizzati devono essere in grado di determinare quantità congrue al valore limite da verificare, indicativamente pari a circa il 10% del valore limite stesso.

Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021(*)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2022
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

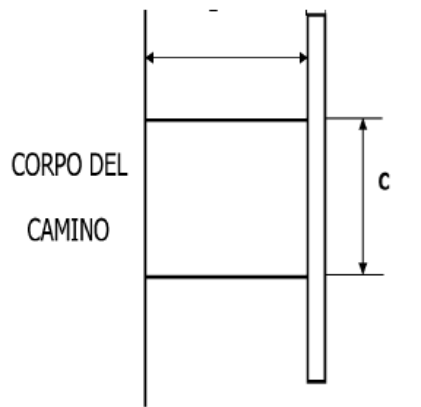
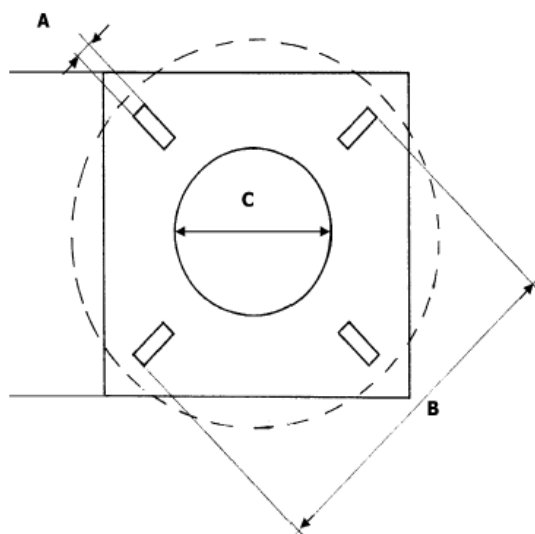
Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura:



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

La piattaforma di lavoro elevabile idonea al sollevamento delle attrezzature per il campionamento dall'emissione E3 e a consentire la discesa degli operatori in sicurezza in caso di emergenza deve essere mantenuta nella disponibilità della ditta in condizioni idonee all'utilizzo secondo quanto dettagliato nella specifica Istruzione Operativa di Sicurezza "Sicurezza degli operatori durante i campionamenti a camino E3".

Valutazione dei risultati delle misurazioni

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e discontinue deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate *all'Art.271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006; in particolare come di seguito indicato.*

La valutazione dei risultati delle misurazioni discontinue e delle misurazioni continue, relativamente al solo valore medio *orario*, deve essere effettuata previa sottrazione dell'incertezza della misurazione così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e dalla *Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)"*.

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue, relativamente al valore medio giornaliero, deve essere effettuata senza ulteriore sottrazione dell'incertezza della misurazione.

I valori medi orari sono ritenuti validi (convalidati) se:

- i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura,
- nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari,
- i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale,
- si riferiscono ad ore di normale funzionamento.

I valori medi giornalieri sono calcolati a partire dai valori medi orari convalidati previa sottrazione dell'incertezza. I valori medi giornalieri sono da considerarsi validi se per il loro calcolo non sono stati scartati, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misura in continuo, più di 3 valori medi orari in un giorno (dato non valido).

Non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino

ad un massimo di 5 giorni/anno. In ogni caso, le giornate nelle quali si effettuano misure discontinue in sostituzione di quelle continue, nei casi previsti e a causa di problemi al sistema di misurazione, sono da conteggiare come giornate con mancanza di misurazioni continue. Se in un anno più di 10 giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Il valore medio giornaliero non si deve calcolare per un numero di ore di normale funzionamento inferiore a 6 (dato non calcolato).

Per la Portata volumetrica della emissione: NESSUN valore medio giornaliero deve superare il valore limite. La valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione, così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e *dalla Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)"*. Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie deve essere calcolato come rapporto tra il numero di valori medi orari validi ed il numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto. L'indice di disponibilità mensile deve essere superiore a 80%; nel caso in cui non lo fosse l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Manuale di gestione SME

Le procedure seguite per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche sullo SME, di cui ai punti precedenti, devono essere riassunte nel "Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME)" redatto in conformità ai contenuti delle Linee Guida di indirizzo operativo della direzione Tecnica di Arpae (LG06/DT) e del Manuale ISPRA n. 87/2013 ed il gestore dovrà attenersi a quanto riportato e descritto nel medesimo.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Ecobloks srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena e impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Ecobloks S.r.l. nell'impianto sito nel Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto, è autorizzata all'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali. Tale attività consiste nella produzione di componenti per imballaggi (blocchetti per pallets) dal recupero di rifiuti a matrice legnosa;

La ditta, rispetto al progetto autorizzato con DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022, come modificato con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024, in considerazione dell'accertata inadeguatezza dell'impianto di depurazione realizzato e degli onerosi costi per eseguire un successivo ampliamento/adeguamento, ha nuovamente modificato le previsioni di gestione.

La nuova configurazione di progetto prevede le seguenti modalità gestionali:

1. Disattivazione dell'impianto di depurazione. Stante le difficoltà di gestione dell'impianto così come realizzato, la Ditta ritiene opportuno disattivare il depuratore in attesa di definire l'ampliamento necessario al suo corretto funzionamento. Le acque derivanti dall'attività produttiva verranno pertanto gestite in flussi separati, come di seguito descritto.
2. Gestione delle sole acque derivanti dal trattamento dell'osmosi e del controlavaggio dei filtri (raccolte nella vasca B), trattate con acqua ossigenata 35%, e successivo scarico diretto in pubblica fognatura. Le acque derivanti dall'osmosi sono risultate al di fuori dei limiti di tab. 3, principalmente per il quantitativo di azoto nitroso legato anche alla qualità delle acque di partenza da trattare (emunte da pozzo). Il trattamento mediante additivazione con acqua ossigenata di tutto il flusso delle acque derivanti dal trattamento ad osmosi e dei controlavaggi permette, a fronte di un consumo di acqua ossigenata abbastanza ridotto, la completa ossidazione dell'azoto nitroso ad azoto nitrico e il rientro nei limiti di cui alla tab. 3.
3. Gestione delle acque in uscita dall'elettrofiltro e dal Venturi scrubber come rifiuti. Considerato che al momento il depuratore delle acque reflue non sarà attivo, le acque di cui sopra saranno gestite in regime dei rifiuti.
4. Prosecuzione dell'impiego delle acque di prima pioggia nel water pit, con gestione dell'eventuale esubero come rifiuto.

La situazione di progetto è illustrata nella Planimetria "Layout Impianto di depurazione - Rev. 08, Marzo 2025"

Relativamente agli scarichi idrici, si avrà la seguente configurazione impiantistica:

- a. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate, previo trattamento in fossa Imhoff, nella rete delle acque nere della pubblica fognatura;
- b. le acque derivanti dal trattamento dell'osmosi e del controlavaggio dei filtri, previa raccolta nella vasca B e trattamento con acqua ossigenata 35%, saranno scaricate nella pubblica fognatura;
- c. le acque di seconda pioggia, previo trattamento di disoleazione in via cautelativa, vengono immesse in un bacino di laminazione e scaricate in acque superficiali. Tale bacino avente un volume di 2.700 mc, garantisce:
 - l'invarianza idraulica nei confronti della ricezione dei canali superficiali;
 - funziona come sistema di sicurezza per possibili situazioni di emergenza, consentendo di intercettare eventuali acque inquinate evitandone lo scarico;

d. le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di stoccaggio del prodotto finito e quelle ricadenti sulle coperture dello stabilimento (tetti) sono scaricate in acque superficiali (Allacciante Fossetta Vecchi - Fossa Beniamina) a portata controllata (le eventuali punte di portata sono scaricate nel bacino di laminazione e poi nel canale);

e. le acque meteoriche del parcheggio ad uso pubblico recapitano in acque superficiali (Allacciante Fossetta Vecchi - Fossa Beniamina) a portata controllata (le eventuali punte di portata sono scaricate nel bacino di laminazione e poi nel canale).

Le acque in uscita dal venturi scrubber (raccolte nella vasca a servizio del venturi scrubber stesso), dall'elettrofiltro e dal waterpit (raccolte nella Vasca A saranno gestite come rifiuti).

Le acque di prima pioggia verranno utilizzate all'interno del water pit, e l'eventuale esubero sarà gestito come rifiuto.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, e della D.G.R. 1053/03 le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione chimico fisico sono classificate come "acque reflue industriali" che recapitano in pubblica fognatura.

ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico rilasciata con la modifica dell'Autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs 152/2006 con DET-AMB-2022-5619 del 02/11/2022 da ARPAE alla Ditta Ecobloks S.r.l. per l'impianto sito in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto, come modificata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-2482 del 02/05/2024;

La Conferenza dei Servizi, riunitasi in data 15/01/2025 e nella seduta conclusiva del 13/05/2025, non ha rilevato motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia a condizione del rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. E' autorizzato il gestore della ditta Ecobloks S.r.L, con sede legale a Modena, Via Natalia Ginzburg n.20, per l'impianto sito nel Comune di Finale Emilia (MO), Via Abba' Motto a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di blocchetti per pallet, unitamente agli scarichi di uso domestico nella pubblica fognatura di Via per Camposanto SP2.
2. L'impianto di depurazione delle acque reflue industriali deve essere disattivato e prima del riavvio dovrà essere presentata domanda di modifica all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 208 del D.Lgs 152/06.
3. Il gestore è autorizzato a scaricare nella rete mista della pubblica fognatura le acque derivanti dal trattamento dell'osmosi e del controlavaggio dei filtri, previa raccolta nella vasca B e trattamento con acqua ossigenata 35%.
4. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i seguenti vincoli quantitativi:

PORTATE AMMESSE ALLO SCARICO IN FOGNATURA	mc/ora	mc/giorno
Portata complessiva Scarico in fognatura tempo di secco	12,1	291,2
Portata complessiva Scarico in fognatura dopo 24/48 ore da evento meteorico durata MAX di rilascio in rete 48 h	15,2	365,6
VOLUMI AMMESSI: (Volume annuo calcolato come Volume totale scarico giorno in tempo di secco (291,2 mc/g) x 330 gg lavorativi anno + Volume della vasca esistente (150 mc) x numero di eventi meteorici sopra i 5 mm di pioggia ricavati da ARPA_DEXTER (media ultimi 6/7 anni) pari a 50	mc/giorno 291,2	m ³ /anno 104.000

5. Lo scarico delle acque reflue in rete fognaria pubblica deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
6. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione d'acqua pubblica.
7. Devono essere mantenuti in efficienza i seguenti contatori volumetrici/dispositivi di misura della portata sull'approvvigionamento idrico delle varie sezioni di impianto:
 - misuratore delle acque inviate all'uso industriale;
 - misuratore linee di produzione vapore;
 - misuratore reintegro acqua di lavaggio elettrofiltro per evaporazione + acque impiegate nei venturi scrubber;
 - misuratore per la soluzione solfato di ammonio;
 - misuratore alimentatore water pit;
 - misuratore acque utilizzate per la riduzione delle emissioni diffuse (cannoni nebulizzatori + barriera);
 - misuratore per l'irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale;
 - misuratore antincendio;

I misuratori dovranno essere adatti a garantire la regolare misura delle acque e dovranno essere monitorati ogni 30 giorni con invio dei dati al GSII [GSII \(rif email: tecnico@sorgeacqua.it\)](mailto:tecnico@sorgeacqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud) riportando codice e matricola contatore e relative letture. Ogni variazione, rottura o modifica dovrà essere comunicata al GSII, ad ARPAE e al Comune di Finale Emilia
8. Devono essere mantenuti in efficienza i seguenti misuratori delle acque di scarico:
 - misuratore magnetico della vasca di raccolta reflui;
 - misuratore magnetico vasca raccolta acque prima pioggia;
 - misuratore magnetico scarico osmosi e altri flussi;
 - misuratore magnetico alimentazione waterpit;
 - misuratore magnetico scarico in fognatura;

I misuratori installati dovranno essere di tipo magnetico in modo da poter monitorare sia il volume che le portate affluenti al ciclo ed alla rete per mezzo di sistemi di telegestione. Possono essere installate, previa richiesta e autorizzazione del gestore del SII, altre strumentazioni purché in grado di restituire volume e portate con frequenza di rilevazione del dato di almeno 5/10 minuti.

I tracciati delle acque di scarico dovranno essere inviati ogni 30 giorni al GSII (rif email: tecnico@sorgeacqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud) e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

9. Le registrazioni sullo scarico finale devono essere eseguite su software non manomettibile, con possibilità di stampare i dati a richiesta dagli enti preposti al controllo (Arpae, Sorgeaqua, ecc.). Annualmente, all'interno della relazione annuale, deve essere riportato il valore del quantitativo annuale scaricato ($m^3/anno$), che non può in ogni caso superare i 104.000 m^3 . Eventuali superamenti, dovuti a condizioni meteo climatiche eccezionali, dovranno essere debitamente motivati e documentati.
10. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. Il pozzetto di prelievo campioni (P1') deve essere posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dall'osmosi e dai contro lavaggi dei filtri (Vasca B), deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo. L'azienda deve rendere accessibili/ campionabili tutte le linee di scarico che compongono le acque produttive dell'azienda;
12. Le acque in uscita dal venturi scrubber (raccolte nella vasca a servizio del venturi scrubber stesso), dall'elettrofiltro e dal waterpit (raccolte nella Vasca A) devono essere gestite come rifiuti.
13. Le acque di prima pioggia possono essere utilizzate all'interno del water pit, e l'eventuale esubero deve essere gestito come rifiuto.
14. Il tratto di fognatura che dal confine aziendale arriva allo scarico finale in pubblica fognatura deve essere ispezionabile.
15. I pozzetti di controllo devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti sempre accessibili.
16. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti (compreso le fosse Imhoff e il disoleatore/degrassatore a servizio della vasca di seconda pioggia), provvedendo a effettuare le necessarie manutenzioni e pulizie periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
17. La ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche presenti a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
18. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
19. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero tel. 0535/91985 fax 0535/91196 – email tecnico@sorgeaqua.it) e a mezzo pec ARPAE e Comune di Finale Emilia. LA DITTA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
20. In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 800047040) e a mezzo pec ARPAE e Comune di Finale Emilia. Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
21. In analogia a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 l'attività svolta viene considerata quale "LAVORAZIONE LEGNO ED IMBALLAGGI oltre 50.000 mc/a", pertanto dovranno essere

eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 8 analisi relative alle acque scaricate per i seguenti parametri, con frequenza da definire con il gestore:

pH;	Solfati	Grassi e oli Animali/vegetali
SST	Fosforo totale	Ferro
COD	Alluminio	Solv. Org. clorurati
COD 1h	Cadmio	cianuri
BOD5	Cromo Totale	nichele
Azoto totale	Rame	
Azoto Ammoniacale	Piombo	
Azoto nitrico	Zinco	
Azoto nitroso	Tensioattivi totali	
Cloruri	Idroc. Totali	

I risultati analitici delle acque di scarico dovranno essere inviati ogni qualvolta eseguiti al GSII (rif email: tecnico@sorgeaqua.it) o resi disponibili in altre forme digitali (es. cloud).

22. Prima della riattivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere redatto un piano di campionamento condiviso con il gestore in cui dovranno figurare data ed ora di campionamento e recapito telefonico, il prelievo di una aliquota, la sigillatura qualora si utilizzasse un campionatore automatico. Si ricorda che, nonostante il riferimento al prelievo di campioni medi su un arco temporale da 1 a 3 ore, ovvero per un tempo anche superiore in presenza di particolari situazioni di scarico, il gestore del SII può comunque procedere all'esecuzione di campionamenti istantanei nei seguenti casi:
 - quando sia presente una vasca laminazione di volume superiore allo scarico di tre ore;
 - se lo scarico contiene sostanze pericolose;
 - a valle di sistemi dedicati di trattamento dello scarico;
 - su acque di raffreddamento;
 - in caso di discontinuità dello scarico;
 - per verifiche tecnico-gestionali di reti e impianti;
 - se vi è il nulla osta all'atto del campionamento da parte del titolare dello scarico o suo delegato. (Rif. Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010)
23. Prima della riattivazione dello scarico in pubblica fognatura, la ditta deve comunicare ad ARPAE, Comune di Finale Emilia e SorgeAqua la data prevista per la riattivazione, allegando gli esiti analitici delle acque che si intendono scaricare che attestino il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
24. La Ditta deve trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo consegnandolo presso gli sportelli aperti al pubblico o attraverso indirizzo PEC sorgeaqua@postecert.it;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.